



Comune di Decollatura

Relazione illustrativa

**delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la
forma di affidamento per la gestione dei rifiuti
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

U

COMUNE DI DECOLLATURA

Protocollo N. 0004655/2022 del 24/08/2022

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizio raccolta differenziata rifiuti solidi urbani</i>
Ente affidante	Comune di DECOLLATURA (CZ)
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a Società in house
Durata del contratto	Durata massima di anni 1 a decorrere dall'1/09/2022
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	L'affidamento in corso scadrà il 31/08/2022. Con la Determina n. 165 del 27.07.2022 è stato affidato un servizio per la raccolta di rifiuti in aggiunta al nolo a caldo già esistente. L'amministrazione Comunale del Comune di Decollatura intende procedere ad un affidamento in house per tre anni (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Territorio del Comune di Decollatura

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Arch. Angelo Antonio Arcuri
Ente di riferimento	Comune di DECOLLATURA (CZ)
Area/servizio	Ufficio Tecnico
Telefono	0968 61169
Email	servizigenerali@pec.comune.decollatura.cz.it
Data di redazione	02/08/2022

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Art.3-bis del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, al comma 1, nel testo vigente prevede:

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Il successivo comma 1-bis, nel testo vigente prevede:

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.

I successivi commi 6 e 6-bis nel testo vigente prevedono:

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché

i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

L'Art.4 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, al comma 8 nel testo vigente, prevede:

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'Art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ai commi 20 e 21, nel testo vigente prevede:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L'Art.13 del D.L. 150/2013, convertito in Legge 15/2013, ai commi 1, 2 e 3 prevede:

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

La Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n.14 dell'11/08/2014 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria."

Con tale L.R. sono stati definiti:

gli **Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**, la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;

le **Area di Raccolta Ottimale (ARO)**, le ripartizioni territoriali delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti.

Le **Comunità d'ambito**, la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO; in caso di decisioni riguardanti esclusivamente la singola ARO, la Comunità si riunisce in seduta ristretta, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva ARO

Gli ATO coincidono con i confini amministrativi delle province. Al fine di consentire l'organizzazione orientata all'efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in ARO. In fase di prima applicazione, le ARO corrispondono ai quattordici sotto-ambiti per la raccolta differenziata definiti all'interno del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all'Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria

L'Art. 4 della citata L.R. 14/2014 prevede

1. I comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011. A tal fine i comuni si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).

2. La Comunità è l'ente di governo dell'ATO di cui all'articolo 3-bis del D.L. 138/2011. È composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati e la sua costituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Le Comunità possono stipulare tra loro accordi finalizzati a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, dandone opportuna informazione alla Regione.

4. La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.

5. La sede della Comunità è localizzata, salva diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.

6. La Regione, con la delibera di cui all'articolo 3, comma 3, adotta, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità, nonché quello di regolamento di funzionamento delle Comunità, sulla base del quale ciascuna di esse redige il proprio regolamento di funzionamento, da adottare nella prima seduta, convocata ai sensi del comma 8.

7. La partecipazione dei sindaci alla Comunità è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale, di cui al comma 6. Trascorso tale termine, la Giunta regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta per l'attuazione della presente legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati.

8. La prima seduta della Comunità è convocata dal sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato. Nella prima riunione, la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti, con votazioni separate. Risulta eletto il sindaco che riporta il maggior numero di voti.

9. Ferme restando le competenze assegnate dalle norme statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:

a) predisporre e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;

b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;

c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi dell'articolo 5, e le eventuali compensazioni economiche;

d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta e dal quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO;

e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'articolo 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dell'ATO e i relativi contratti di servizio.

10. La Comunità, attraverso un ufficio comune, individuato in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 267/2000, gestisce le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9. L'ufficio comune si avvale della struttura del comune sede della Comunità e/o degli uffici degli enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione. In particolare, l'ufficio comune opera con personale dell'ente in cui è localizzato e, all'occorrenza, con personale distaccato e comandato, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente contrattazione collettiva di comparto, e impegnato, volta per volta, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale con l'ufficio comune.

Nell'ufficio comune è individuato, secondo le modalità stabilite dalla convenzione costitutiva della Comunità, un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei comuni dell'ATO.

11. Le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dalla Comunità riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipino esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità il quale può delegare tali competenze al sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.

Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il comune di cui è sindaco.

Da ultimo la Legge Regionale della Calabria 20 aprile 2022, n. 10

"Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente", il cui articolo 4 ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria;

Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, tenuto conto che trattasi di organizzazione di servizio pubblico di interesse generale di ambito comunale, è consentito l'affidamento diretto in house da parte del Comune di Decollatura alla Lamezia Multiservizi S.p.A., nelle more che, ai sensi della L.R. 14/2014 venga costituita la Comunità d'ambito, approvato il piano d'ambito e individuato il gestore del servizio.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Per poter raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata posti dalla vigente legislazione (D.Lgs. 152/2006 come modificato e integrato dal D.Lgs. n.4/2008 e dal d.Lgs.205/2010) è stata ritenuta necessaria la attuazione del sistema di raccolta rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta (come già esistente su gran parte del territorio comunale) su tutto il territorio comunale previa distribuzione dei mastelli codificati già in possesso dell'Ente con relativo sistema di rilevamento in possesso degli operatori. Rispetto alla situazione attuale sarà possibile differenziare anche i rifiuti RAEE che al momento sono trattati come ingombranti e monitorare in maniera efficiente le quantità e le tipologie di rifiuti conferite. Si prevede che Tale sistema, si presenta più complesso nella gestione e nella organizzazione e sicuramente più oneroso in termini di costo per tonnellata di rifiuti raccolto, anche se è dimostrato che permette di raggiungere risultati soddisfacenti, sia perché coinvolge direttamente gli utenti produttori dei rifiuti sia perché consente di realizzare una effettiva separazione dei rifiuti solidi urbani con una significativa diminuzione dei rifiuti indifferenziati comportando un corrispondente incremento della percentuale di raccolta differenziata.

L'Articolo 183 comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.152/2006 nel testo vigente definisce «raccolta differenziata»: *la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.*

In termini di obiettivi da raggiungere, il successivo **Articolo 205**, prevede:

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;*
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;*
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.*

1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;*
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;*
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.*

1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti

nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁶⁶⁴⁾ di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

Si rileva che il comma 2 che prevedeva "La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1" è stato soppresso dall'art. 2, comma 28-ter, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

L' Articolo 181, comma 1, prevede:

Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Il successivo **comma 6** prevede:

Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

E l'Articolo 182-ter prevede:

1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

a) la raccolta separata dei rifiuti organici;

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente

In assenza del decreto del Ministero dell'Ambiente, che individua le metodologie e i criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, si manterrà una determinazione della percentuale di raccolta differenziata conforme a quella utilizzata dall'ARPACAL.

Sulla base di tali obiettivi verrà dimensionato il servizio integrato di raccolta rifiuti per raggiungere nel 2015 la percentuale di raccolta differenziata prevista dal D.Lgs. 152/2006.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio di gestione dei rifiuti è un servizio locale a rete di rilevanza economica che deve essere obbligatoriamente erogato e il relativo costo deve essere integralmente coperto dalla tassa rifiuti (TARI) in attuazione dell'art 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., da applicare ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

Il servizio è affidato in house alla Lamezia Multiservizi S.p.A., società a totale capitale interamente pubblico.

Il capitale sociale della Multiservizi, interamente versato e sottoscritto, è pari a Euro 2.513.444 ed è costituito da 48.663 azioni del valore nominale di Euro 51,65 ciascuna. Il Comune di Decollatura detiene 240 azioni equivalenti ad una quota di 12.396,00 € pari al 0,49 % del capitale sociale; le altre azioni sono possedute da altri 27 Comuni del Sotto-ambito di Lamezia Terme della Provincia di Catanzaro.

La struttura e l'organizzazione aziendale di Lamezia Multiservizi S.p.A. risultano improntate al rispetto dei seguenti presupposti, funzionali ad assicurare la tutela degli interessi degli enti soci, come peraltro richiesti per consolidata giurisprudenza per giustificare l'affidamento in house, ovvero:

Titolarità pubblica dell'intero capitale sociale. La titolarità pubblica del capitale sociale è sancita e garantita dall'art.6 punto 2 dello Statuto che espressamente prevede *“E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale così come indicata al precedente art. 1 del presente statuto ed è fatto divieto agli amministratori della società di iscrivere nel libro dei soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente comma.”*

Sussistenza del controllo del Socio pubblico analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni organizzative. Per quanto riguarda la sussistenza del controllo analogo si evidenzia come lo stesso sia garantito sia a livello di controllo societario che a livello di concreta possibilità per il singolo Comune di incidere sul dimensionamento dei servizi di competenza. L'effettività del controllo analogo è garantita da espresse clausole statutarie quali l'art.1 punto 3 dello Statuto *““Ai fini dell'esercizio congiunto del controllo sulla gestione della società il Comune di Lamezia Terme e gli altri Comuni soci stipulano una convenzione, le cui disposizioni saranno vincolanti per la società dal momento in cui la detta convenzione verrà ad essa comunicata”* e dallo stringente controllo dell'Assemblea dei soci sulle attività aziendali

Un ulteriore fondamentale livello di controllo è esercitato dal Comune sulle modalità organizzative e gestionali dei servizi svolti sul proprio territorio attraverso il contratto di servizio che regola i rapporti con la Società.

La Società realizza la quasi totalità della propria attività con i Comuni soci che la controllano

La Multiservizi risulta affidataria in forma diretta, secondo la formula in House providing della gestione di servizi di igiene urbana per conto dei Comuni soci, sulla base di contratti di servizio adottati in attuazione del pronunciamento dei singoli Comuni affidanti, secondo la medesima forma organizzativa e gestionale.

L'affidamento diretto del servizio alla Lamezia Multiservizi S.p.A. risulta compatibile con la vigente normativa e le più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di affidamento in house, assicurando un effettivo concreto controllo della gestione da parte del Comune di Decollatura per espressa previsione della Statuto della Società, che nella versione vigente prevede all'art.1 punto 3 *“Ai fini dell'esercizio congiunto del controllo sulla gestione della società il Comune di Lamezia Terme e gli altri Comuni soci stipulano una convenzione, le cui disposizioni saranno vincolanti per la società dal momento in cui la detta convenzione verrà ad essa comunicata”*.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La normativa vigente prevede che l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti è demandata all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, unico soggetto competente ad organizzare tale servizio.

La prosecuzione del rapporto con la Lamezia Multiservizi S.p.A. con affidamento diretto in house è pertanto giustificata, **nelle more che, ai sensi della L.R. 14/2014 venga costituita la Comunità d'ambito, approvato il piano d'ambito e individuato il gestore del servizio**

La gestione del servizio per l'anno 2021 ha presentato le seguenti caratteristiche:

RIFIUTI DIFFERENZIATI	487.390 Kg	51,33 %
RIFIUTI INDIFFERENZIATI	462.200 Kg	48,67 %
Totale	951.590 Kg	

COSTO RACCOLTA 291.371,98 €

COSTO SMALTIMENTO / CONFERIMENTO IN DISCARICA 189.269,62 €

Il costo del servizio, desunto dal piano economico, è pari complessivamente a **480.641,98 €**.

Si desume un costo:

per una popolazione statistica calcolata pari a 3.137 abitanti **153,22 €/ab**

per una quantità totale di rifiuti **510 €/t**

La proposta contrattuale della Lamezia Multiservizi per 235.000,00 € (oltre iva pari al 10 %) a copertura del servizio di raccolta e trasporto (esclusi solo gli ingombranti) è da valutare economicamente vantaggiosa.

Inoltre da aggiungere un miglioramento del servizio, la raccolta differenziata anche per RAEE e la raccolta differenziata porta a porta per tutte le aree del territorio comunale ad oggi non coperte e non da ultima la garanzia del raggiungimento di una percentuale di RD tale da garantire una diminuzione, nel giro di una annualità, del costo di conferimento e non da ultima la garanzia contrattuale del raggiungimento della soglia percentuale di RD minima per diminuire il costo di conferimento in discarica.